



Termine di referendum: 7 luglio 2016

Decreto federale che approva il Terzo e il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

del 18 marzo 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale
(Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2015²,
decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. il Terzo Protocollo addizionale del 10 novembre 2010³ alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957⁴;
- b. il Quarto Protocollo addizionale del 20 settembre 2012⁵ alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

¹ All'atto della ratifica del Terzo Protocollo addizionale, il Consiglio federale formula le dichiarazioni seguenti in virtù del suo articolo 17 paragrafo 3:

- a. dichiarazione secondo l'articolo 4 paragrafo 5:

Il consenso all'estradizione secondo la procedura semplificata può essere revocato fintanto che l'Ufficio federale di giustizia non abbia autorizzato la consegna;

¹ RS **101**
² FF **2015** 3113
³ RS ...; FF **2015** 3131
⁴ RS **0.353.1**
⁵ RS ...; FF **2015** 3139

- b. dichiarazione secondo l'articolo 5 lettera b:

La regola della specialità secondo l'articolo 14 della Convenzione non si applica soltanto se l'individuo perseguito rinuncia espressamente alla sua applicazione.

² All'atto della ratifica del Quarto Protocollo addizionale, il Consiglio federale formula la riserva seguente in virtù del suo articolo 13 e la dichiarazione seguente in virtù del suo articolo 3:

- a. riserva secondo l'articolo 6 paragrafo 3:

La Svizzera si riserva il diritto di richiedere l'originale o una copia autentica della domanda e degli atti a sostegno di cui all'articolo 12 e all'articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione;

- b. dichiarazione secondo l'articolo 3 paragrafo 3:

In deroga all'articolo 14 della Convenzione, la Parte richiedente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore può limitare la libertà di un individuo estradato se, contestualmente al provvedimento di privazione della libertà o successivamente, presenta alla Svizzera una domanda complementare secondo il paragrafo 1 lettera a e la Svizzera ne conferma espressamente la ricezione.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 18 marzo 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 29 marzo 2016⁶

Termine di referendum: 7 luglio 2016

⁶ FF 2016 1813